

OGGETTO: News Letter 25/15

A. FISCO.

A1. Approvato i modello di polizza fideiussoria per il rimborso dell'IVA.

È stato approvato il modello di polizza fideiussoria per il rimborso dell'eccedenza di IVA e per i crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria relativamente ad annualità precedenti, accertati o comunque richiesti nel periodo di efficacia della garanzia fideiussoria. È stato inoltre modificato il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'IVA.

(Provvedimento del Direttore AdE prot. n.87349 del 26/6/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 27/6/2015, pag. 17)

A2. IMU, TARI e TASI: immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di tassazione locale (IMU, TARI e TASI) relativo agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Più in particolare, in tal caso: i) non si applica l'IMU (ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); ii) la TASI e la TARI trovano applicazione nella misura ridotta di due terzi.

(Risoluzione MEF n.6/DF del 26/6/2015)

A3. Sul computo dei termini per l'emanazione dell'atto impositivo.

L'Agenzia delle Dogane, prendendo atto delle conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n.11088 del 28/5/2015 – secondo cui l'atto di accertamento sottoscritto dal funzionario prima della scadenza del termine di 60 giorni (30 per i diritti doganali) è illegittimo per violazione della disciplina del contraddittorio procedimentale di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, anche se la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza – ha precisato che "il principio affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi applicabile anche nelle diverse ipotesi di avvisi di accertamento emessi a seguito di revisione dell'accertamento effettuata "d'ufficio ed in ufficio", al fine di assicurare, anche in tali fattispecie, la piena partecipazione dell'interessato al procedimento impositivo".

(Nota Agenzia delle Dogane n.65329/RU dell'8/6/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 2/7/2015, pag. 40)

A4. Proroga il termine per la trasmissione dei modelli 730.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato approvato un decreto che proroga dal 7/7 al 23/7/2015 il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata (modello 730) e del relativo prospetto di liquidazione, nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la relativa trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale disposizione si applica però a condizione che entro il 7/7/2015 i CAF e i professionisti abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.

(Comunicato stampa MEF n.137 dell'1/7/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 2/7/2015, pag. 39)

A5. Attuazione della cd. "Delega fiscale".

Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, i seguenti 5 decreti legislativi in attuazione della Legge 11/3/2014, n.23 (cd. "Delega fiscale"): 1) "Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione"; 2) "Riordino delle agenzie fiscali"; 3) "Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo"; 4) "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale"; 5) "Contenzioso e interpello".

(Comunicato CdM n.70 del 26/6/2015, "Il Sole 24 Ore" del 27/6/2015, pagg. 8-11 e del 30/6/2015, pagg. 49-51)

A6. Contratti di leasing e implicazioni IVA.

Conformemente alle disposizioni della Direttiva IVA, nell'ipotesi in cui un contratto di leasing relativo a un immobile preveda il trasferimento della proprietà al conduttore alla scadenza del contratto, ovvero che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile (ovverosia, gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà e la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene), l'operazione deve essere equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento.

(Sentenza Corte UE causa C-209/14 del 2/7/2015)

A7. Deduzione delle svalutazioni dei crediti: precisazioni.

"A norma del primo comma dell'art. 106 (già 71) DPR n. 917 del 1986 le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sempre che l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti non abbia raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio, con la conseguenza che la deduzione resta impedita dal raggiungimento della suddetta soglia del 5%, da calcolarsi, per espresso disposto normativo, sul "valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio", cioè sulla cifra totale di detto "valore" indicata nel bilancio alla fine dell'esercizio".

(Cassazione n.13458 dell'1/7/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 2/7/2015, pag. 38)

A8. "Transfer pricing" e valorizzazione delle merci in dogana.

L'Organizzazione Mondiale delle Dogane ha rilasciato le linee guida per la definizione del rapporto tra la disciplina dei prezzi di trasferimento e la valorizzazione delle merci in dogana, con le quali è stata sostenuta la piena rilevanza dei prezzi praticati ai fini della disciplina del "transfer pricing" anche ai fini doganali.

(Guida dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane e "Il Sole 24 Ore" del 3/7/2015, pag. 38)

A9. "Reverse charge" interno: ulteriori dubbi applicativi.

Nonostante i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n.14/E/2015) in merito alle nuove disposizioni in materia di "reverse charge" interno, Confindustria ha segnalato ulteriori dubbi interpretativi dovuti principalmente alla formulazione letterale spesso non del tutto chiara delle nuove disposizioni, a volte non pienamente corrispondente alla "omologhe" disposizioni comunitarie da cui ha tratto origine.

(Nota Confindustria del 22/6/2015 e "Il Sole 24 Ore" del 30/6/2015, pag. 52)

A10. Trattamento del credito tributario nelle procedure di composizione della crisi.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha fornito un quadro dei principali aspetti operativi degli strumenti a disposizione del contribuente per il trattamento del credito tributario nell'ambito della crisi d'impresa, ovverosia la transazione fiscale (art. 182-ter della Legge fallimentare) e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti della Legge 27/1/2012, n.3), evidenziandone altresì le relative criticità.

(Documento FNC del 30/6/2015)

A11. Inquadramento civilistico e tributario del prestito vitalizio ipotecario.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha illustrato le principali modifiche introdotte dalla Legge 2/4/2015, n.44 alla disciplina del prestito vitalizio ipotecario, soffermandosi sulle peculiarità del contratto e sulle modalità di rimborso del prestito, nonché sulle implicazioni tributarie connesse all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al D.P.R. 29/9/1973, n.601.

(Documento FNC del 30/6/2015)

B1. Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile.

In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, sono state approvate misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile di organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria.

(D.L. 27/6/2015, n.83 su G.U. n.147 del 27/6/2015)

Tra le diverse disposizioni, si segnala:

- in merito alle procedure concorsuali, la facilitazione della finanza nella crisi d'impresa, l'apertura alla concorrenza nel concordato preventivo, nonché talune modifiche alla disciplina del curatore fallimentare;
- in ambito fiscale, la novella alla disciplina della deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, nonché l'introduzione di un blocco alla disciplina della trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) riferibili al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

B2. Responsabilità per i debiti pregressi in ipotesi di cessione di ramo d'azienda.

Nell'ambito di un'operazione di cessione di un ramo d'azienda deve ritenersi che l'acquirente risponde soltanto dei debiti che dalle scritture contabili risultano riferirsi alla parte di azienda a lui trasferita. Egli, invece, non risponde dei debiti che dalle scritture contabili non risultino relativi alla parte d'azienda da lui acquistata, né pro quota per i debiti relativi alla gestione complessiva dell'impresa dell'alienante.

(Cassazione n.13319 del 30/6/2015 e "Il Sole 24 Ore" dell'1/7/2015, pag. 40)

B3. Utilizzo dell'eccedenza Ace per il versamento dell'IRAP: contabilizzazione.

Confindustria ha fornito alcune precisazioni in merito alla contabilizzazione della conversione dell'eccedenza ACE, non utilizzata in un anno, in un credito di imposta fruibile per il versamento dell'IRAP. In merito, è stato suggerito di rilevare il credito d'imposta come minore IRAP corrente (voce 22 del conto economico) con contropartita la voce C.II.4-bis (Crediti tributari), avendo cura di differenziare contabilmente il credito tributario ai fini IRAP formato dalla conversione dell'eccedenza ACE rispetto agli altri crediti tributari per una sua corretta gestione fiscale. Esso infatti può essere utilizzato solo in compensazione verticale con i versamenti IRAP dei successivi esercizi e, quindi, non può essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi, non può essere ceduto a terzi, né chiesto a rimborso.

(Linee guida Confindustria e "Il Sole 24 Ore" del 3/7/2015, pag. 36)

B4. La revisione contabile delle società del settore dell'energia elettrica e del gas.

Assirevi ha fornito alcuni chiarimenti – in sostituzione di quanto precisato con il Documento di ricerca n.171 – in merito alla portata della revisione contabile e al contenuto delle relazioni di revisione da emettere con riferimento ai conti annuali separati redatti dalle società del settore dell'energia elettrica e del gas, in considerazione della recente emanazione, da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, delle nuove disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile.

(Documento di ricerca Assirevi n.192/2015)